

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1168

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il conseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza della giurisdizione penale passa, anche e necessariamente, attraverso la riduzione dei carichi di lavoro gravanti sugli uffici giudiziari.

La politica già da tempo intrapresa in materia dal Governo e condivisa dal Parlamento attraverso provvedimenti che mirano ad una razionalizzazione della disciplina sanzionatoria si è concretata in un'azione tesa a diminuire il numero complessivo delle fattispecie penali previste dall'ordinamento, eliminando quelle di scarsa entità e tali da non suscitare allarme sociale. Si ottiene così un duplice risultato: provocare nell'immediato una contrazione del volume di procedimenti penali gravanti sugli uffici di procura e conseguentemente su quelli giudicanti; nel medio e nel lungo termine, concentrare l'attività dei magistrati, in particolare degli inquirenti, sugli illeciti di maggiore pericolosità sociale (con tutti gli effetti positivi che l'innalzamento del livello qualitativo dell'attività d'indagine può comportare).

Il presente disegno di legge si inserisce in tale linea di azione ed interviene in settori ove la repressione penale non appare più commisurata all'offensività della condotta illecita, che può essere adeguatamente sanzionata sul piano amministrativo con misure pecuniarie congruamente riqualficate nel loro ammontare.

È stata così individuata una serie di reati contravvenzionali, che risultano essere oggetto di numerosi procedimenti presso le procure circondariali e le preture.

L'articolo 1 indica le fattispecie criminose oggetto di depenalizzazione.

Si tratta di reati previsti:

a) dall'articolo 664 (distruzione e deterioramento di affissioni) e dall'articolo 670 (mendicità) del codice penale;

b) dall'articolo 10 del regio decreto 15 marzo 1927, n. 526, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, che sanziona la sottrazione alla garanzia del creditore dell'autoveicolo oggetto di privilegio legale o convenzionale;

c) dall'articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, relativo all'organizzazione di lotterie mediante estrazione;

d) dall'articolo 235 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), relativo all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari nel termine previsto;

e) degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'articolo 195 del medesimo decreto, riguardanti l'omessa denuncia di un infortunio sul lavoro rispettivamente all'INAIL ed alla locale autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro;

f) dall'articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

g) dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

h) dall'articolo 195, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

i) dagli articoli 19, terzo comma, (accesso e sosta non autorizzate in aree, recinti ed impianti ferroviari), 26 (azionamento freni ed impianti di emergenza) e 30 (vendita con il concorso di più persone, di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

beni o servizi sui treni) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

l) dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, relativo all'inosservanza delle presunzioni stabilite dalla medesima legge per l'esercizio e la manutenzione degli ascensori;

m) dagli articoli 13, secondo comma, (omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico e rifiuto di presentazione) e 17 (esibizione e consegna del certificato di provenienza), del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474;

n) dagli articoli 5-*quiquies*, primo comma e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, relativo al ritardo non superiore a trenta giorni nell'effettuare le prescritte dichiarazioni o comunicazioni, e dagli articoli 18 e 18-*ter* della stessa legge, che stabiliscono adempimenti e requisiti da osservare nell'offerta al pubblico e nella sollecitazione del pubblico risparmio.

L'articolo 2 prevede, ripartendole per fasce, le sanzioni amministrative pecuniarie per le singole fattispecie considerate, sanzioni la cui entità è stata debitamente aumentata rispetto all'ammontare della precedente pena pecuniaria.

L'articolo 3 riguarda specificamente due disposizioni del codice della navigazione (articoli 1161 e 1174). Nelle statistiche delle pendenze giudiziarie risultano, infatti, numerosi procedimenti originati dalla sosta di veicoli in aree del demanio marittimo, cioè un tipo di illecito che, oggettivamente, è di

scarso rilievo; viceversa altre fattispecie rientranti nella previsione dell'articolo 1161 del codice della navigazione (si pensi all'occupazione con opere stabili) sono di ben più consistente gravità. Si è quindi ritenuto opportuno prevedere, riformulando l'articolo 1161, come illecito amministrativo la sola ipotesi cui si è fatto cenno, che integra così un comma a se stante. Analoghe motivazioni sorreggono la modifica che si propone all'articolo 1174 del codice della navigazione mediante la previsione di un nuovo comma con il quale si sanziona sul piano amministrativo la circolazione dei veicoli in ambito portuale (cioè ad evitare che la sosta di un veicolo sia soggetta a sanzione amministrativa mentre la circolazione rimane oggetto di sanzione penale).

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal presente provvedimento ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che siano coperti dal giudicato. La disposizione si rende necessaria per non lasciare tali violazioni prive di qualsiasi sanzione, stante il disposto dell'articolo 2, secondo comma, codice penale. Il comma successivo contiene un rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che fissa i principi generali in materia di sanzioni amministrative. Si prevede, infine, al comma 3, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano individuati con decreto del Presidente della Repubblica i singoli uffici periferici ai quali dovrà essere trasmesso il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Casi di trasformazione di reati minori
in illeciti amministrativi)*

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 664 e 670 del codice penale, rispettivamente in materia di affissione e di mendicizia;

b) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

c) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

d) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di elenchi di protesti cambiari;

e) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di denuncia di infortuni;

f) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

g) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

h) articolo 195, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

i) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;

l) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, in materia di ascensori e montacarichi;

m) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

n) articoli 5-*quinqüies*, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

(Entità della somma dovuta)

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera *m)*;

b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere *b)*, *d)* *e)* ed *i)* e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera *l)* e di cui agli articoli 664, primo comma, e 670, secondo comma, del codice penale, e 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

d) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui agli articoli 664, secondo comma, e 670, primo comma, del codice penale;

e) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 marzo 1973, n. 156, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;

f) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere f) e g);

g) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*quinquies*, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, per le violazioni di cui alla lettera n).

Art. 3.

(Illeciti in materia di codice della navigazione)

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1161. - *(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata)*. - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1174. - *(Inosservanza di norme di polizia)*. - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il

fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila».

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.